



BOZZA comodato locale di proprietà comunale – ex magazzino merci – Piazza Cesare Battisti

TRA

Il Comune di Sanremo, C.F. 00253750087, in persona del Dirigente del Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, Dott., in esecuzione del provvedimento (determina/delibera) n. del, esecutivo (di seguito comodante);

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Enduro Sanremo" c f 90079020088, con sede in Sanremo, Piazza Cesare Battisti, in persona di Romano Capacci in qualità di Presidente (di seguito comodatario);

ART. 1

Il comodante da in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, il locale di proprietà comunale ubicato in Sanremo, presso l'ex magazzino merci ubicato in Piazza Cesare Battisti, individuato catastalmente al NCEU Foglio 42 mappale 760, di mq 34,00 circa, adiacente la ex stazione ferroviaria meglio individuato nella planimetria agli atti d'ufficio.

Il comodatario accetta il locale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova essendo le condizioni di manutenzione del locale allo stesso ben note.

Il locale viene concesso per ospitare la sede dell'associazione comodataria.

Il comodatario si impegna a non destinare il bene a scopi differenti.

Il comodatario si impegna a mantenere nel migliore dei modi il locale concesso, provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia necessari, con l'obbligo di risarcire al Comune eventuali danni, comunque e da chiunque arrecati allo stesso.

Il Comodatario non potrà, senza il consenso scritto del comodante concedere a terzi il godimento del bene oggetto di comodato, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

L'utilizzo del locale potrà essere condiviso con altre associazioni, sia in modo saltuario, in occasione di eventuali manifestazioni, sia in modo permanente. Le modalità e i tempi di utilizzo dovranno essere concordate tra gli stessi utilizzatori.

ART. 2

Il comodato è stabilito a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data del 22.01.2017.

Il comodante potrà recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al comodatario con lettera raccomandata a.r./pec con preavviso di giorni 30 dalla data fissata per la restituzione del bene concesso in comodato senza che il comodatario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il comodatario si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

ART. 3

Il comodatario dovrà provvedere al pagamento di un corrispettivo a titolo di rimborso utenze quantificato in € 200,00 /annui ed altresì al **pagamento della tassa rifiuti**. Si intendono a carico del comodatario anche le spese relative ad ulteriori servizi e/o ad installazione di nuovi contatori.

ART. 4

Il Comune si intende manlevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a persone e/o cose per l'utilizzo del locale in comodato ed il comodatario non avrà diritto a risarcimento o indennità alcuna.

ART. 5

Le spese ordinarie di manutenzione e ripristino di eventuali anomalie sostenute per il buon funzionamento del bene in comodato saranno a carico esclusivo del comodatario.

Le migliorie, modifiche o lavori di adattamento dei locali comunali, dovranno essere eseguiti dal comodatario, con oneri a carico dello stesso, previa richiesta di autorizzazione da presentarsi per iscritto e previa segnalazione e conseguente richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza della Regione Liguria, trattandosi di bene vincolato. L'esecuzione di interventi senza la prescritta autorizzazione sarà espresso motivo di revoca immediata della presente concessione.

Al termine del comodato gli interventi effettuati rimarranno acquisiti gratuitamente in proprietà al comodante senza l'obbligo di compenso alcuno, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali e dello spazio esterno nello stato in cui questo li ha ricevuti.

ART. 6

Il comodatario si obbliga a stipulare una polizza assicurativa RCT (con massimali a partire da € 1.000.000,00) ed a copertura di eventuali danni all'Immobile (con massimali a partire da € 1.000.000,00) presso compagnia debitamente autorizzata ad operare nel ramo sinistri;

ART. 7

Il presente contratto di comodato è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme previste dall'art. 1803 al 1812 C C

ART. 8

Le spese occorrenti per la compilazione e registrazione dell'atto sono a carico del comodatario senza diritto di rivalsa.

Il comodatario

Il comodante